

Termine d'opposizione: 18 marzo 1964

LEGGE FEDERALE

che modifica

quella su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(Del 19 dicembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 1963¹⁾,

decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 1946²⁾ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (chiamata appresso « legge federale ») è modificata e completata come segue:

Art. 2, cpv. 5, 6 e 7

⁵ I cittadini svizzeri dimoranti all'estero possono recedere dall'assicurazione facoltativa, conservando i diritti acquisiti in virtù della presente legge.

⁶ I cittadini svizzeri dimoranti all'estero che, nonostante un avvertimento, non adempiano le loro obbligazioni, sono esclusi dalla assicurazione facoltativa. Sono riservati i diritti acquisiti in virtù della presente legge.

⁷ Il Consiglio federale dà le disposizioni complete sull'assicurazione facoltativa, segnatamente disciplina la partecipazione, il recesso e l'esclusione, la riscossione dei contributi e l'assegnazione delle prestazioni. Esso può stabilire regole speciali per il calcolo e il computo dei contributi delle persone assicurate facoltativamente.

1) FF 1963, 1209.

2) CS 8, 437 (A XV B 1a).

Art. 3, cpv. 1

¹ Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi tosto che esercitano un'attività lucrativa, ma in ogni caso dal 1^o gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni fino all'ultimo giorno del mese in cui compiono i 65 anni, se sono di sesso maschile, o i 62 anni, se di sesso femminile.

Art. 6, per 2

Se questo è inferiore a 12 000 franchi l'anno, il tasso è ridotto fino al 2 per cento secondo una tavola stabilita dal Consiglio federale.

Art. 8, cpv. 1, per. 2

Se tale reddito è inferiore a 12 000 franchi ma di almeno 600 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 2 per cento secondo una tavola stabilita dal Consiglio federale.

Art. 19

Abrogato

Art. 20

Sicurezza e
compensa-
zione delle
rendite.

¹ Il diritto a una rendita non può essere ceduto, costituito in pegno nè soggetto a esecuzione forzata. Ogni cessione o costituzione in pegno di esso è nulla. È riservato l'articolo 45.

² I crediti in conformità della presente legge e delle leggi federali su l'assicurazione per l'invalidità, sulle indennità ai militari per perdita di guadagno e sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini di montagna possono essere compensati con prestazioni scadute.

Art. 21, cpv. 1

¹ Hanno diritto alla rendita semplice di vecchiaia, sempre che non sussista un diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi:

- a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
- b. le donne che hanno compiuto i 62 anni.

Art. 22 bis

Rendite
complete
per con-
giunti.

¹ Il marito, cui spetti una rendita semplice di vecchiaia, ha diritto a una rendita suppletiva per la moglie, se essa ha compiuto i 45 anni. Il diritto sussiste anche per una moglie più giovane, se il marito, immediatamente prima che sia sorto il diritto alla rendita

semplice di vecchiaia, abbia ricevuto una rendita analoga completa di una rendita semplice d'invalidità. La donna divorziata è parificata alla moglie, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non possa pretendere una rendita di vecchiaia nè d'invalidità. L'articolo 22, capoverso 2, è applicabile per analogia.

² Gli uomini e le donne cui spetti una rendita di vecchiaia, hanno diritto a una rendita completa per ogni figlio cui possa spettare una rendita per orfani qualora muoiano. Per i figli cui spetti la rendita semplice per orfani, è assegnata una rendita semplice per figli e, per quelli cui spetti la rendita completa, è assegnata una rendita doppia. Per i figli adottivi ed elettivi, adottati o affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completa. Il Consiglio federale è autorizzato a dare prescrizioni complete, particolarmente sul diritto delle mogli a rendite complete per i figli.

Art. 23, cpv. 3

³ Il diritto alla rendita per vedove nasce il 1^o giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del marito. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la nascita del diritto alla rendita semplice di vecchiaia, nonché con la morte della vedova. Il diritto rinasce secondo le condizioni stabilite dal Consiglio federale, se le nuove nozze sono dichiarate nulle.

Art. 25, cpv. 2, per. 2

Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi, il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo fino al compimento del venticinquesimo anno d'età.

Art. 26, cpv. 2, per. 2

Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi, il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo fino al compimento del venticinquesimo anno d'età.

Art. 28 bis

Il diritto alla rendita per orfani non nasce, o si estingue, se l'orfano può pretendere una rendita d'invalidità o se i suoi genitori possono pretendere per lui una rendita completa di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Concorso
con altre
rendite.

Art. 30, cpv. 5 e 6

⁵ Nel calcolo del contributo annuo medio, i contributi pagati avanti il 1° gennaio 1965 sono rivalutati di un terzo.

⁶ Per il calcolo della rendita, il Consiglio federale prepara delle tavole, il cui uso è obbligatorio; a tale scopo può arrotondare l'ammontare delle rendite a vantaggio degli aventi diritto. Esso è autorizzato a dare disposizioni particolari sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e dei contributi corrispondenti, sul computo suppletivo degli anni di contribuzione e dei contributi della moglie, se il periodo contributivo del marito è incompleto, e sul non computo degli anni di contribuzione accumulati e dei contributi pagati durante la riscossione di una rendita d'invalidità.

Art. 34

Calcolo e importo.
1. Rendita semplice di vecchiaia.

¹ La rendita annua semplice di vecchiaia si compone d'un importo fisso di 1000 franchi e d'un importo variabile, graduato secondo il contributo annuo medio determinante.

² L'importo variabile della rendita è calcolato moltiplicando per quattro il contributo annuo medio determinante fino a 400 franchi, per due la parte superiore a 400 franchi ma non maggiore di 700 franchi.

³ La rendita semplice di vecchiaia importa, in ogni caso, al minimo 1500 franchi e al massimo 3200 franchi l'anno.

Art. 35 bis

3. Rendite complete per congiunti

¹ Le rendite complete per le mogli e le rendite semplici per figli ammontano al 40 per cento e, le rendite doppie per figli, al 60 per cento delle rendite semplici di vecchiaia corrispondenti al contributo annuo medio determinante.

² Per il calcolo delle rendite suppletive valgono le regole applicabili per la rendita di vecchiaia considerata.

Art. 38, cpv. 2

² Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contributo dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età. Il Consiglio federale dà le disposizioni particolari sulla graduazione delle rendite.

Riduzione delle rendite complete per figli.

Art. 40

La rendita completa per un figlio naturale è ridotta di quanto supera la pensione alimentare dovuta.

Art. 41

La rendita per vedove spettante alla donna divorziata in conformità dell'articolo 23, capoverso 2, è ridotta di quanto supera la pensione alimentare giudizialmente assegnata.

Riduzione della rendita per vedove della donna divorziata.

Art. 42, cpv. 1 e 2

¹ Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera che non possono pretendere una rendita ordinaria o la cui rendita ordinaria è inferiore a quella straordinaria, se i due terzi del loro reddito annuo, al quale è aggiunta una parte adeguata della loro sostanza, sono inferiori agli ammontari seguenti:

Per i beneficiari di	Franchi
— rendite semplici di vecchiaia e rendite per vedove	4000
— rendite di vecchiaia per coniugi	6400
— rendite semplici e complete per orfani	2000

² Per gli uomini sposati, che hanno diritto soltanto a una rendita semplice di vecchiaia con o senza una rendita completa per la moglie, sono applicabili i limiti di reddito per beneficiari di rendite di vecchiaia per coniugi. Il limite di reddito per beneficiari di rendite semplici di vecchiaia o di rendite di vecchiaia per coniugi è aumentato, per ogni figlio per il quale è pretesa una rendita completa, dell'importo del limite di reddito per beneficiari di rendite per orfani. Il Consiglio federale è autorizzato a stabilire limiti di reddito comuni per i beneficiari di rendite di vecchiaia con figli e per le famiglie di vedove.

Art. 43, cpv. 2, per. 2

Sono riservate le riduzioni in conformità degli articoli 40 e 41.

Art. 43 bis

I limiti di reddito previsti nell'articolo 42, capoverso 1, e la riduzione delle rendite prevista nell'articolo 43, capoverso 2, periodo 1, non si applicano ai seguenti cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera:

Eccezioni.

- a. persone nate avanti il 1° luglio 1883 e loro superstiti;
- b. donne rimaste vedove e figli rimasti orfani avanti il 1° dicembre 1948;
- c. donne sposate, fintanto che il marito non abbia diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi;
- d. donne che divorziano dopo aver compiuto i 61 anni d'età.

Art. 63, cpv. 3

³ Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell'ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione e provvede a un impiego opportuno d'attrezzature tecniche.

Art. 82, cpv. 1

¹ Gli istituti di assicurazione che non sono riconosciuti in conformità degli articoli dal 75 all'81, sono autorizzati, nel termine di 5 anni da un aumento generale dei contributi o delle rendite previsti nella presente legge, a ridurre i premi delle persone assicurate presso di essi e quelli dei loro datori di lavoro e ad adattarvi le loro proprie prestazioni. Siffatta autorizzazione vale anche se le loro disposizioni non la prevedono, purchè sia introdotta osservando tutte le prescrizioni formali vigenti in materia di revisione delle loro disposizioni. La riduzione dei premi non può tuttavia eccedere, complessivamente, l'importo dei contributi dovuti in virtù della presente legge.

Art. 92

Abrogato

Art. 92 bis

Abrogato

Art. 95, cpv. 3

³ Le spese derivanti all'Ufficio centrale di compensazione dall'applicazione della legge federale del 20 giugno 1952¹⁾ concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini di montagna e le spese per l'affrancatura in blocco sono coperte in conformità degli articoli 18, capoverso 4, e 19 di quella legge.

Art. 102

Principi.

¹ Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con

- a. i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro;
- b. i contributi degli enti pubblici;
- c. gli interessi del Fondo di compensazione.

² Ogni cinque anni, di regola, il Consiglio federale fa esaminare l'equilibrio finanziario dell'assicurazione, la quantità dei mezzi necessari e il rapporto tra rendite, prezzi e redditi del lavoro. Ne sottopone il risultato alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, affinché l'esamini e dia il parere, e ne fa rapporto all'Assemblea federale. Se è necessario, propone un equo adeguamento dei contributi e delle rendite.

Art. 103, cpv. 1 e 2

¹ I contributi degli enti pubblici all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ammontano, sino alla fine del 1984, almeno a un quinto e, a contare dal 1985, almeno a un quarto delle spese annue medie del periodo di finanziamento. L'Assemblea federale determina in anticipo questi contributi quinquennali, la prima volta sino alla fine del 1969.

² I contributi menzionati nel capoverso 1 sono a carico della Confederazione per tre quarti e, dei Cantoni, per un quarto.

Art. 106, per. 1

La riserva di 200 milioni di franchi che ancora rimane sull'ecedenza di proventi dell'ordinamento delle indennità per perdita di salario e di guadagno serve, fintanto che non sia consumata, ad alleggerire il contributo dei Cantoni all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, tenuto conto della loro capacità finanziaria conformemente all'articolo 105, capoverso 1, lettera c.

Art. 112

Abrogato.

II

I seguenti articoli della legge federale ricevono questi nuovi titoli marginali:

Art. 18: « *Aventi diritto* »

Art. 36: « *4. Rendita e indennità unica per vedove* »

Art. 37: « *5. Rendite per orfani* ».

III

La presente legge è parimente applicabile, a contare dalla sua entrata in vigore, ai casi in cui il diritto alla rendita sia già sorto, salvo le disposizioni speciali seguenti:

a. Le rendite ordinarie correnti sono aumentate di un terzo, ma, in ogni caso, fino all'ammontare minimo del genere di rendita considerato. Sono riservate le disposizioni sulla riduzione delle rendite. Se, successivamente, a una rendita in corso sia sostituita una di altro genere ma calcolata secondo i medesimi elementi, anche la nuova rendita profitterà dell'aumento. Se, al contrario, gli elementi di calcolo mutino, la nuova rendita è calcolata in conformità delle disposizioni della presente legge; a tale scopo, il contributo annuo medio è determinato sostituendo all'aumento di 15 franchi previsto nel numero II, lettera a, della legge federale del 23 marzo 1961 che modifica quella sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la rivalutazione in conformità del numero I, articolo 30, capoverso 5; in nessun caso, la nuova rendita potrà essere inferiore alla precedente.

b. Le rendite parziali, per le quali il diritto sia sorto avanti il 1° gennaio 1960, sono trasformate in rendite complete o parziali secondo il diritto in vigore. Le rendite complete sostituite alle parziali del vecchio sistema sono aumentate secondo la lettera a. Se è assegnata una rendita parziale secondo il diritto in vigore, il suo importo è determinato in conformità delle disposizioni della presente legge; la lettera a, periodo 4, è applicabile per analogia. La nuova rendita parziale deve superare almeno d'un terzo quella precedente.

c. Le rendite per vedove o per orfani, ridotte secondo il diritto in vigore a un reddito annuo del defunto marito e padre, sono aumentate in conformità delle lettere a e b con l'importo non ridotto.

d. Per le donne divorziate che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto i 63 anni, il numero I, articolo 43 bis, lettera d, è applicabile soltanto se il divorzio è avvenuto dopo il compimento del sessantaduesimo anno d'età.

IV

Le seguenti disposizioni hanno effetto a contare dall'entrata in vigore della presente legge sino alla fine dell'anno 1969:

a. Il contributo degli enti pubblici all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ammonta a 350 milioni di franchi l'anno.

b. Il Consiglio federale è autorizzato ad aumentare fino al 40 per cento la tassa di fabbricazione delle sigarette di cui all'articolo 122 della legge federale, la tassa sulla carta da sigarette di cui all'articolo 130 e i dazi delle voci 7, 23, 24 e 25 della tariffa dei dazi sui tabacchi, allegata alla medesima legge.

V

La legge federale del 19 giugno 1959¹⁾ su l'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 34, cpv. 1, per. 2

Abrogato

Art. 35, cpv. 1, per. 2

Abrogato

VI

¹ La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1964.

² La Confederazione è autorizzata ad anticipare le maggiori spese derivanti ai Cantoni, nell'anno 1964, dalla disposizione del numero IV, lettera *a*. Le condizioni per queste anticipazioni sono stabilite dal Consiglio federale.

³ Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge. Per la nuova determinazione delle rendite correnti, può prevedere una procedura semplificata.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato del Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: **Danioli**

Il Segretario: **F. Weber**

1) RU 1959, 845 (A XV B 1b).

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 dicembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 19 dicembre 1963.

Termine d'opposizione: 18 marzo 1964.

Termine d'opposizione: 18 marzo 1964

LEGGE FEDERALE

che modifica

il libro quarto del Codice civile svizzero

(Comproprietà e proprietà per piani)

(Del 19 dicembre 1963)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 64 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 1962¹⁾,

decreta:

I

Le disposizioni del Codice civile concernenti la comproprietà sono modificate e completate come segue:

Art. 647

¹ I comproprietari possono convenire un regolamento per l'uso e l'amministrazione, derogante alle disposizioni legali, e farlo menzionare nel registro fondiario.

2. Regolamento per l'uso e l'amministrazione.

² Il regolamento non può escludere nè restringere la facoltà di ogni comproprietario:

1. di chiedere e, se occorre, di far ordinare dal giudice l'esecuzione degli atti d'amministrazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso;
2. d'attuare, a spese di tutti i comproprietari, le misure urgenti, necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o maggiore.

Art. 647 a

¹ Ogni comproprietario può fare gli atti dell'ordinaria amministrazione, come i lavori di miglioramento, coltivazione, raccolta,

3. Atti dell'ordinaria amministrazione.

di custodia e vigilanza di breve durata, stipulare a tale fine contratti ed esercitare le facoltà che derivano dagli stessi o dai contratti di locazione o d'appalto, comprese quelle di pagare e riscuotere somme di danaro per tutti i comproprietari.

² La competenza per tali atti d'amministrazione può essere regolata altrimenti a maggioranza di tutti i comproprietari, salvo le disposizioni della legge concernenti le misure necessarie e urgenti.

Art. 647 b

4. Atti di amministrazione più importanti.

¹ Gli atti di amministrazione più importanti, in particolare i cambiamenti di cultura o d'utilizzazione, la stipulazione o lo scioglimento di contratti di locazione, la partecipazione al miglioramento del suolo e la nomina d'un amministratore con facoltà eccedenti l'ordinaria amministrazione sono decisi a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa.

² Sono riservate le disposizioni concernenti i lavori di costruzione necessari.

Art. 647 c

5. Lavori di costruzione.
a. Necessari.

I lavori di manutenzione, di riparazione e di rinnovazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso sono decisi a maggioranza di tutti i comproprietari, semprechè non siano atti d'ordinaria amministrazione che ognuno di essi può fare.

Art. 647 d

b. Utili.

¹ I lavori di rinnovamento e di trasformazione diretti ad aumentare il valore della cosa oppure a migliorarne il rendimento o l'idoneità all'uso sono deliberati a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa.

² Per le modificazioni che rendano notevolmente e durevolmente più difficile o meno economico per un comproprietario l'uso o il godimento cui la cosa era fino allora destinata, occorre il consenso dello stesso.

³ Le modificazioni implicanti una spesa che non si possa ragionevolmente imporre a un comproprietario, segnatamente perchè sproporzionata al valore della sua quota, possono essere fatte senza il suo consenso, purchè la sua parte di spesa che superi la somma a lui imponibile, sia assunta dagli altri comproprietari.

Art. 647 e

¹ I lavori di costruzione diretti esclusivamente ad abbellire la cosa, a migliorarne l'aspetto o a renderne più comodo l'uso, possono essere fatti soltanto con il consenso di tutti i comproprietari.

² Questi lavori possono, a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa, essere decisi anche contro la volontà d'un comproprietario che non ne risulti durevolmente impedito nel diritto d'uso e di godimento, qualora gli altri comproprietari gli risarciscano il pregiudizio temporaneo e assumano la sua parte di spesa.

c. Diretti all'abbellimento e alla comodità.

Art. 648

¹ Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.

² Per alienare la cosa, per imporre degli aggravii o per cambiarne la destinazione, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi abbiano unanimamente stabilito un'altra norma.

³ I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote.

6. Disposizione.

Art. 649

¹ Le spese d'amministrazione, le imposte ed altri aggravii derivanti dalla comproprietà, o che incombono alla cosa comune, sono sopportati dai comproprietari in proporzione delle loro quote, salvo patto contrario.

² Il comproprietario che ha sopportato più della sua parte di tali spese può chiederne compenso agli altri nella stessa proporzione.

7. Contribuzione alle spese ed oneri.

Art. 649 a

Il regolamento per l'uso e l'amministrazione convenuto dai comproprietari, le misure amministrative da essi decise, le sentenze e gli ordini del giudice sono vincolanti anche per il successore d'un comproprietario e per l'acquirente d'un diritto reale su una quota di comproprietà.

8. Surrogazione dell'acquirente d'una quota.

Art. 649 b

¹ Il comproprietario può essere escluso per sentenza del giudice dalla comunione, se il contegno suo ovvero delle persone cui ha ceduto l'uso della cosa o delle quali è responsabile, violi così gravemente gli obblighi verso tutti gli altri comproprietari o taluni di essi, da non potersi ragionevolmente pretendere che continuino la comunione.

9. Esclusione dalla comunione.
a. Comproprietari.

² Se i comproprietari sono soltanto due, l'azione spetta a ciascuno di essi; negli altri casi e salvo convenzione contraria, è necessaria l'autorizzazione della maggioranza di tutti i comproprietari meno il convenuto.

³ Il giudice che pronuncia l'esclusione condanna il convenuto ad alienare la sua quota di comproprietà e, per il caso in cui l'alienazione non sia attuata nel termine fissato, ordina che la quota sia venduta agli incanti pubblici secondo le disposizioni sulla realizzazione forzata degli immobili, eccetto quelle concernenti lo scioglimento della comproprietà.

Art. 649 c

b. Titolari di altri diritti.

Le disposizioni concernenti l'esclusione d'un comproprietario si applicano per analogia all'usufruttuario della quota di comproprietà e al titolare di altri diritti di godimento reali oppure personali annotati nel registro fondiario.

Art. 650

10. Scioglimento.
a. Azione di divisione.

¹ Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata.

² La divisione può essere differita fino a trent'anni mediante convenzione, la quale, se si tratta d'un fondo, richiede per la sua validità l'atto pubblico e può essere annotata nel registro fondiario.

³ Lo scioglimento non può essere chiesto intempestivamente.

Art. 655

A. Oggetto.

¹ La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.

² Sono fondi nel senso di questa legge:

1. i beni immobili;
2. i diritti per sè stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario;
3. le miniere;
4. le quote di comproprietà d'un fondo.

Art. 682

b. Fra comproprietari e fra concedente e concessionario d'un diritto di superficie.

¹ I comproprietari hanno per legge il diritto di prelazione verso qualunque terzo che acquisti una parte del fondo.

² Il diritto di prelazione spetta anche al proprietario di un fondo gravato da un diritto di superficie per sè stante e permanente

verso chiunque acquisti tale diritto, e al superficiario, nella misura in cui il fondo serva all'esercizio del suo diritto, verso chiunque acquisti il fondo.

³ Le convenzioni che annullano o modificano il diritto di prelazione richiedono per la loro validità l'atto pubblico e possono essere annotate nel registro fondiario.

II

Le disposizioni del Codice civile concernenti la proprietà fondiaria sono completate come segue:

Capo terzo

Della proprietà per piani

Art. 712 a

¹ La proprietà per piani è la quota di comproprietà d'un fondo, alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio.

A. Elementi
e oggetto.
I. Elementi.

² Il comproprietario ha facoltà di amministrare, godere e sistemare i suoi locali, semprechè non comprometta l'esercizio del diritto corrispondente degli altri comproprietari, non danneggi in alcun modo le parti edilizie, le opere e gli impianti comuni e non ne pregiudichi la funzione e l'aspetto esteriore.

³ Egli è tenuto a mantenere i suoi locali in modo che sia assicurato all'edificio uno stato irreprensibile e un buon aspetto.

Art. 712 b

¹ Possono essere oggetto del diritto esclusivo i singoli piani o porzioni di piano ordinati in appartamenti o in unità di locali per il commercio o altro scopo; essi devono costituire un tutto e avere un proprio accesso, ma possono comprendere locali accessori disgiunti.

II. Oggetto.

² Non possono essere oggetto del diritto esclusivo:

1. il suolo su cui sorge l'edificio e il diritto di superficie in virtù del quale l'edificio è costruito;
2. le parti della costruzione che sono importanti per l'esistenza, la membratura e la solidità dell'edificio o dei locali di altri comproprietari, oppure determinano la forma esteriore e l'aspetto dell'edificio;
3. le opere e gli impianti che servono anche agli altri comproprietari per l'uso dei loro locali.

³ I comproprietari possono, nell'atto costitutivo o in una convenzione successiva avente la medesima forma, dichiarare comuni anche altre parti dell'edificio, le quali in caso diverso si presumono assoggettate al diritto esclusivo.

Art. 712 c

III. Disposizione.

¹ Il comproprietario non ha per legge il diritto di prelazione verso, qualunque terzo che acquisti una quota, ma un tale diritto può essere stabilito nell'atto costitutivo o in una convenzione successiva ed essere annotato nel registro fondiario.

² Nello stesso modo può essere stabilito che l'alienazione d'un piano o d'una porzione di piano, la costituzione d'usufrutto o d'un diritto d'abitazione sullo stesso e la sua locazione siano valide solo se gli altri comproprietari, con decisione della maggioranza, non facciano opposizione entro quattordici giorni dal ricevimento della comunicazione.

³ L'opposizione dev'essere giustificata da gravi motivi ed è decisa dal giudice in procedura sommaria a istanza della parte che la contesta.

Art. 712 d

B. Costituzione e cessazione.

I. Atto costitutivo.

¹ La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario.

² L'iscrizione può essere chiesta sul fondamento di:

1. un contratto con il quale i comproprietari sottopongono le loro quote all'ordinamento della proprietà per piani;
2. una dichiarazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto di superficie per sè stante e permanente, attestante la costituzione di quote di comproprietà secondo l'ordinamento della proprietà per piani.

³ Il negozio richiede per la sua validità l'atto pubblico e, se è un testamento o una convenzione di divisione ereditaria, la forma prescritta dal diritto successorio.

Art. 712 e

II. Quote di valore.

¹ L'atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare in centesimi o in millesimi il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell'immobile o del diritto di superficie.

² La modificazione delle quote di valore richiede per la sua validità il consenso di tutti gli interessati diretti e l'approvazione dell'assemblea dei comproprietari; ogni comproprietario può tuttavia domandare la rettificazione della sua quota, se sia stata de-

terminata erroneamente o sia divenuta inesatta per le mutate condizioni dell'edificio o delle sue adiacenze.

Art. 712 f

¹ La proprietà per piani si estingue con la perdita dell'immobile o del diritto di superficie e con la cancellazione dal registro fondiario.

III. Cessazione.

² La cancellazione può essere domandata in virtù d'una convenzione di scioglimento, oppure dal comproprietario che accentra tutte le quote, semprechè vi consentano i titolari di diritti reali su piani o porzioni di piano, che non siano trasferibili su tutto il fondo senza pregiudizio.

³ Ogni comproprietario può chiedere lo scioglimento, qualora l'edificio perisca per più della metà del suo valore e la ricostruzione sia per lui un onere difficilmente sopportabile; tuttavia, i comproprietari che intendono continuare la comunione, possono evitare lo scioglimento tacitando gli altri.

Art. 712 g

¹ Per la competenza a fare atti d'amministrazione e lavori di costruzione si applicano le norme sulla proprietà.

C. Amministrazione e uso.

² A tali norme, qualora non dispongano altrimenti, può essere sostituito un altro ordinamento da stabilirsi nell'atto costitutivo o per decisione unanime di tutti comproprietari.

I. Disposizioni applicabili.

³ Del rimanente, ogni comproprietario può chiedere che sia stabilito e menzionato nel registro fondiario un regolamento per l'amministrazione e l'uso, il quale dev'essere approvato da una maggioranza dei comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte del valore della cosa; con la medesima maggioranza può essere modificato il regolamento, anche se esso sia stabilito nell'atto costitutivo.

Art. 712 h

¹ I comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese dell'amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro quote.

II. Spese ed oneri comuni.

² Tali oneri e spese sono segnatamente:

1. Definizione e ripartizione.

1. le spese per la manutenzione ordinaria, le riparazioni e le rinnovazioni delle parti comuni del fondo e dell'edificio, delle opere e impianti comuni;
2. le spese d'amministrazione, compresa l'indennità all'amministratore;

3. i contributi di diritto pubblico e le imposte dovuti collettivamente dai comproprietari;
4. gli interessi e gli ammortamenti dovuti ai creditori garantiti da pegno sull'immobile o verso i quali i comproprietari sono solidalmente responsabili.

³ Se si tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese.

Art. 712 i

2. Garanzia dei contributi.

a. Ipoteca legale.

¹ Al fine di garantire i suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione ha il diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale sulla quota di ciascun comproprietario.

² L'iscrizione dell'ipoteca può essere domandata dall'amministratore o, in mancanza di questo, da ciascun comproprietario autorizzato per decisione della maggioranza dei comproprietari, o dal giudice, e dal creditore in favore del quale sia stato pignorato il credito per contributi.

³ Del rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti la costituzione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.

Art. 712 k

b. Diritto di ritenzione.

Per i crediti da contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione ha, come un locatore, il diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano nei locali del comproprietario e servono all'uso o al godimento dei medesimi.

Art. 712 l

III. Esercizio dei diritti civili.

¹ La comunione acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano, come il fondo di rinnovazione.

² Essa può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa, nel luogo in cui trovasi la cosa.

B. Ordnamen-
to.

I. Assem-
blea dei compro-
prietari.

1. Competen-
za e stato
giuridico.

Art. 712 m

¹ Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari:

1. decidere in tutti gli affari amministrativi che non competono all'amministratore;
2. nominare l'amministratore e vegliare sulla sua opera;

3. nominare un comitato o un delegato con compiti amministrativi, come quelli di consigliare l'amministratore, esaminarne la gestione e fare rapporto e proposte all'assemblea a questo riguardo;
4. approvare ogni anno il preventivo, il resoconto e la ripartizione delle spese fra i comproprietari;
5. decidere la costituzione di un fondo di rinnovazione per i lavori di manutenzione e di rinnovazione;
6. assicurare l'edificio contro il fuoco ed altri pericoli, stipulare le assicurazioni usuali di responsabilità civile e obbligare il comproprietario che abbia fatto delle spese straordinarie per sistemare i suoi locali, a pagare una parte del premio aggiuntivo, se non ha stipulato per suo conto un'assicurazione completa.

² Ove la legge non disponga altrimenti, all'assemblea e al comitato sono applicabili le norme sull'associazione concernenti gli organi e la contestazione delle risoluzioni sociali.

Art. 712 n

¹ L'assemblea dei comproprietari è convocata e presieduta dall'amministratore, salvo che essa non disponga altrimenti.

2. Convocazione e presidenza.

² Delle deliberazioni è steso verbale, custodito dall'amministratore o dal comproprietario che presiede all'assemblea.

Art. 712 o

¹ Ove un piano o una porzione di piano appartenga in comune a più persone, esse hanno diritto collettivamente a un voto, reso da un loro rappresentante.

3. Diritto di voto.

² Il proprietario e l'usufruttuario di un piano o d'una porzione di piano si accordano circa l'esercizio del diritto di voto; altrimenti il voto spetta in tutte le questioni amministrative all'usufruttuario, salvo per i lavori di costruzione meramente utili oppure diretti ad abbellire o a rendere più comoda la cosa.

Art. 712 p

¹ L'assemblea dei comproprietari è legalmente costituita con l'intervento o la rappresentanza della metà degli stessi, ma di almeno due, che rappresentino in pari tempo almeno la metà del valore della cosa.

4. Costituzione dell'assemblea.

² Se l'assemblea non è in numero, è convocata una seconda, che può essere tenuta almeno dieci giorni dopo la prima.

³ L'assemblea di seconda convocazione delibera validamente con l'intervento o la rappresentanza di un terzo di tutti i comproprietari, ma di almeno due.

Art. 712 q

II. Amministratore.

1. Nomina.

¹ Se l'assemblea dei comproprietari non s'accorda sulla nomina dell'amministratore, ciascuno di essi può chiedere al giudice di nominarlo.

² Il medesimo diritto spetta a chiunque abbia un interesse legittimo, come il creditore pignoratizio e l'assicuratore.

Art. 712 r

2. Revoca.

¹ L'assemblea dei comproprietari può revocare in ogni tempo l'amministratore, riservata l'azione di risarcimento.

² Se, nonostante un grave motivo, l'assemblea nega di revocare l'amministratore, ogni comproprietario può, entro un mese, domandarne la revoca al giudice.

³ L'amministratore nominato dal giudice non può, senza il consenso di questo, essere revocato prima del decorso del tempo fissato al suo ufficio.

Art. 712 s

3. Competenze.

a. Esecuzione delle disposizioni e decisioni su l'amministrazione e l'uso.

¹ L'amministratore compie tutti gli atti dell'amministrazione comune in conformità della legge, del regolamento e delle decisioni dell'assemblea dei comproprietari, e prende direttamente tutte le misure urgenti a impedire o a rimuovere un danno.

² Egli ripartisce tra i comproprietari gli oneri e le spese comuni, ne comunica loro il conto, riscuote i loro contributi, amministra ed eroga il danaro disponibile agli scopi cui è destinato.

³ Egli veglia affinché nell'esercizio dei diritti esclusivi e nell'uso delle parti e degli impianti comuni del fondo e dell'edificio siano osservati la legge, il regolamento della comunione e quello della casa.

Art. 712 t

b. Rappresentanza verso i terzi.

¹ L'amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari in tutti gli affari dell'amministrazione comune che gli competono per legge.

² Egli non può stare in un giudizio civile come attore o come convenuto senz'esserne precedentemente autorizzato dall'assemblea dei comproprietari, salvo si tratti di procedura sommaria; nei casi urgenti, l'autorizzazione può essere chiesta ulteriormente.

³ Le dichiarazioni, le ingiunzioni, le sentenze e le decisioni destinate collettivamente, ai comproprietari possono essere comunicate validamente all'amministratore nel suo domicilio o nel luogo dove trovasi la cosa.

III

L'articolo 943 del Codice civile è completato come segue:

Art. 943

¹ Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:

1. i beni immobili;
2. i diritti per sè stanti e permanenti costituiti sui fondi;
3. le miniere;
4. le quote di comproprietà d'un fondo.

2. Intavolazione.
a. Oggetto.

² Un regolamento del Consiglio federale darà le norme particolari su le condizioni e il modo d'intavolazione dei diritti per sè stanti e permanenti, delle miniere e delle quote di comproprietà d'un fondo.

IV

Le disposizioni su l'entrata in vigore e l'applicazione del Codice civile, nel titolo finale dello stesso, sono modificate e completate come segue:

Art. 20

¹ I preesistenti diritti di proprietà sopra gli alberi nel fondo altrui sono ancora riconosciuti secondo il diritto cantonale.

² I Cantoni sono autorizzati ad abolire od a restringere questi diritti preesistenti.

IV. Diritti di proprietà speciali.
1. Alberi nell'altrui fondo.

Art. 20 bis

La proprietà per piani secondo il vecchio diritto cantonale è assoggettata alle nuove disposizioni, anche se i piani o le porzioni di piano non siano appartamenti o locali commerciali costituenti un tutto.

2. Proprietà per piani
a. Originaria.

Art. 20 ter

¹ I Cantoni possono assoggettare alle nuove prescrizioni anche la proprietà per piani iscritta nel registro fondiario nelle forme previste dalla legge entrata in vigore il 1° gennaio 1912.

² L'assoggettamento avrà effetto non appena l'iscrizione del registro fondiario sia stata modificata in maniera corrispondente.

b. Trasformata.

Art. 20 quater

c. Epurazione del registro fondiari.

Per assoggettare alla nuova legge la proprietà per piani trasformata e iscrivere quella vecchia originaria, i Cantoni possono ordinare l'epurazione dei registri fondiari ed emanare a questo scopo disposizioni speciali di procedura.

Art. 45

4. Diritti reali soppressi.

¹ I diritti reali che non potrebbero più essere costituiti secondo le disposizioni sul registro fondiario, come le piante nel fondo altrui, i diritti di anticresi e simili non vi possono essere iscritti, ma vi devono essere menzionati in modo opportuno.

² Estinguendosi per qualsiasi causa, questi diritti eccezionali non possono più essere ristabiliti.

V

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: **Danioth**

Il Segretario: **F. Weber**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 dicembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 19 dicembre 1963.

Termine d'opposizione: 18 marzo 1964.

Legge Federale che modifica quella su l assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Del 19 dicembre 1963)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1963
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	50
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.12.1963
Date	
Data	
Seite	1883-1904
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 762

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.